



TRIBUNALE DI PESARO

Il Tribunale, composto dai magistrati

Dott. Davide Storti	PRESIDENTE
Dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
Dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata in data 03.02.2020 dalla società Cefim Srl, in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in Roma, P.le Luigi Sturzo n. 9;

rilevato che

- la debitrice chiede termine per depositare la proposta ai sensi dell'art 161, comma 6, L.F.;
- la competenza, essendo stato operato il trasferimento della sede da Fano a Roma nel luglio 2019, appartiene a questo Tribunale alla luce dell'art. 9 L.F. operante anche in materia concordataria (*"Ai fini della determinazione del tribunale territorialmente competente a conoscere della domanda di concordato preventivo, non rileva il trasferimento della sede legale avvenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa, atteso il disposto dell'art. 9, secondo comma, legge fall., il quale è applicabile anche a tale domanda, restando altresì irrilevante che non si tratti di trasferimento meramente fittizio"* – cass. n. 10545/12);
- risulta in atti (doc. 6) la determina dell'organo amministrativo – documentata in apposito verbale notarile – di proposizione della domanda di concordato in bianco. Sul punto, in ogni caso, si ricorda che *"Se la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura"*



rilasciata dal legale rappresentante della società, le formalità prescritte dall'art. 152 legge fallimentare devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta" (cass. n. 20725/17);

ritenuto che

- la richiesta di concessione del termine appare ammissibile ai sensi del citato art. 161, comma 6, L.F., atteso che la domanda è corredata dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, da un aggiornato certificato camerale, dall'elenco nominativo dei creditori ed atteso che la debitrice non ha presentato negli ultimi due anni analoga domanda ai sensi del citato art. 161 co. 6 L.F.;
- ritenuto che appare congruo concedere il termine di giorni 60 previsto dal combinato disposto di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 161 L.F. per presentare la proposta e la documentazione di cui all'art 161 co. 2 e 3, L.F., atteso che non sono stati allegati elementi che giustifichino la concessione di un maggior termine
- appare opportuno, imporre alla debitrice, ai sensi dell'art 161 co. 8, L.F., l'obbligo di informare il Tribunale sulle attività, anche finanziarie, svolte medio tempore dall'impresa e sull'attività svolta per la predisposizione del progetto e del piano;
- appare inoltre opportuna la nomina di un Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 161 L.F, con compiti di vigilanza sull'attività svolta dalla debitrice;

p.q.m.

(-) concede alla debitrice, ex art 161, co. 6, L.F. termine di giorni 60, con decorrenza dalla comunicazione del presente decreto, per presentare la proposta e la documentazione di cui all'art 161, co. 2 e 3, L.F.;

(-) nomina Commissario Giudiziale il dott. Marco Rondina con studio in Cartoceto (PU) il quale dovrà vigilare sull'attività che l'impresa ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sotto indicati;



(-) ordina che la debitrice ponga a disposizione del Tribunale e del Commissario Giudiziale i libri contabili ex art 170 L.F.;

(-) dispone che la ricorrente, ogni 30 giorni, depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul registro delle imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al Commissario Giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle variazioni di magazzino e delle operazioni attive e passive effettuate o maturate nel periodo successivo alla presentazione del ricorso, relative all'amministrazione ordinaria e/o straordinaria effettuata;

segnala altresì, alla parte ricorrente che:

- non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169 bis L.F., e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182 quinquies L.F.;
- non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 bis, 173 e 182 quinquies L.F.;
- in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Pesaro, il 11.02.2020

Il Presidente

